



CITTÀ DI MONTICHIARI

Provincia di Brescia

CONVENZIONE RELATIVA ALLA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI PRESSO LA "CASA DELLE ASSOCIAZIONI" DEL COMUNE DI MONTICHIARI.

Il giorno _____ in Montichiari ,

TRA

Il Comune di Montichiari, rappresentato da _____

E

L'Associazione _____,

attualmente con sede in

Codice Fiscale o Partita IVA _____,

rappresentata dal sig. _____,

nato a _____ il _____ Codice Fiscale _____,

residente a _____, in via _____ n. _____,

in qualità di _____ dell'Associazione.

PREMESSO CHE

- L'Associazione _____ n data _____ ha presentato domanda per l'assegnazione in uso dei locali della Casa delle Associazioni
- Che l'Associazione ha presentato al Comune tutta la documentazione necessaria e prevista dalle Linee Guida;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Contenuto della Concessione

Il Comune di Montichiari concede all'Associazione uno spazio nell'ambito delle disponibilità del locale denominato Casa delle Associazioni nell'edificio di proprietà comunale sito in via Trieste n.26, nei seguenti orari:

e per svolgervi le seguenti attività:

L'assegnazione dello spazio è fatta in maniera multipla nel senso che gli stessi locali sono concessi in uso a più Associazioni, secondo modalità che prevedono equamente l'utilizzo periodico, a turno, a tempo, a rotazione dei locali, in particolare per la necessità di una sede sociale senza un utilizzo quotidiano e costante.

Articolo 2 - Durata

Salvo i casi di recesso o revoca la concessione dura dalla data odierna fino al 31 dicembre 2015 e potrà essere prorogata o rinnovata previa nuova procedura di individuazione secondo le disposizioni che verranno impartite dalla Giunta Comunale. Alla scadenza l'Associazione dovrà riconsegnare tutte le chiavi dell'edificio in suo possesso

Articolo 3 – Obblighi dell'Associazione

3.1. Indicare formalmente al Comune il soggetto autorizzato al ritiro delle chiavi di accesso alla struttura ed ai locali assegnati, il quale assume così la responsabilità della custodia e dell'utilizzo delle chiavi stesse da parte dell'Associazione secondo gli obblighi seguenti;

3.2. Accesso alla struttura e suo utilizzo da parte dei soli Associati, unicamente e per i soli scopi istituzionali dell'Associazione e solo per le attività indicate nel precedente articolo 1;

3.3. Occupazione limitata agli spazi assegnati e nei limiti di tempo rispettando il calendario dei turni di utilizzo stabiliti dal Comune;

3.4. Divieto alle Associazioni concessionarie di sub-concedere l'utilizzo degli spazi ottenuti ad altri soggetti diversi, non espressamente e direttamente autorizzati dal Comune;

3.5. Pagamento delle quote stabilite dalla Giunta Comunale a parziale copertura delle spese generali di illuminazione, acqua e riscaldamento

3.6. Divieto di modifiche strutturali, delle attrezzature e degli impianti senza specifica autorizzazione del Comune;

3.7. Riordino dei locali utilizzati da ciascuna delle associazioni dopo ogni uso nonché pulizia periodica dei medesimi a turno con le altre Associazioni utilizzatrici dei medesimi locali;

3.8. Segnalazione immediata di eventuali danni provocati o disfunzioni riscontrate al Comune, ai fini dei provvedimenti di competenza.

Articolo 4 – Obblighi del Comune

Il Comune deve consentire l'utilizzabilità della struttura da parte dell'Associazione secondo i quantitativi orari ed i calendari alla medesima assegnati mediante:

4.1. Mantenimento in efficienza e sicurezza delle strutture dell'edificio e dei suoi impianti tecnologici.

4.2. Fornitura di acqua, energia elettrica e riscaldamento nei locali dell'edificio assegnati per gli spazi orari previsti.

4.3. Eventuali opere di manutenzione straordinaria e di riparazione dell'edificio e dei locali secondo i normali canoni di imputazione tra proprietario e detentore dei locali nella locazione civile.

4.4. Assicurazione dell'edificio per danni da responsabilità civile causati dall'edificio stesso.

Articolo 5 – Responsabilità

5.1. Il Comune si rende responsabile unicamente dei danni eventualmente causati a componenti dell'associazione o a terzi autorizzati all'accesso, da guasti strutturali o degli impianti permanenti dell'edificio, per i quali, ai sensi dell'articolo precedente, fornisce adeguata copertura assicurativa.

5.2. Il Comune non riconosce alcuna responsabilità per le attività di qualsiasi tipo svolte dall'Associazione o da suoi componenti nell'edificio, sia previste dalla presente convenzione che eventualmente svolte in trasgressione alle norme ivi indicate, delle quali l'Associazione è direttamente ed unicamente responsabile.

Articolo 6 – Recesso. Sospensione o revoca. Risoluzione consensuale.

6.1. L'Associazione concessionaria può in qualsiasi momento recedere unilateralmente dalla presente convenzione mediante dichiarazione scritta presentata al Comune.

6.2. Il Comune può sospendere o revocare unilateralmente la concessione all'Associazione in caso di grave e/o ripetuta mancata osservanza delle presenti prescrizioni convenzionali o di quelle previste dalle Linee guida.

6.3 E' consentita in ogni momento la risoluzione consensuale della presente convenzione.

Per il Comune di Montichiari _____

Per l'Associazione _____